

REGOLAMENTO INTERNO GENERALE

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SAIL CER® società cooperativa

Il presente “regolamento generale” disciplina il funzionamento dei rapporti tra i soci e la Cooperativa, in attuazione dello Statuto Sociale e nel rispetto di ogni altra disposizione legislativa in materia, per quanto concerne gli aspetti generali e quelli riguardanti il socio cooperatore.

Per i seguenti aspetti specifici si rimanda ai regolamenti di dettaglio (o, per l'appunto, “regolamenti specifici”):

- Regole operative per la gestione delle specifiche Configurazioni (in gergo: “CACER”):
vedasi “REGOLAMENTO INTERNO CACER”
- Regole relative ai “Soci Sovventori”:
vedasi “REGOLAMENTO SOCI SOVVENTORI”.

Sommario

Art. 1.	Organo Competente.....	1
Art. 2.	Domanda di Ammissione	1
Art. 3.	Tipologie di SOCI	2
Art. 4.	Norme generali di comportamento dei soci	2
Art. 5.	Partecipazione alla vita sociale	2
Art. 6.	Diritti Patrimoniali ed Amministrativi dei SOCI	2
Art. 7.	Assemblee dei SOCI.....	3
Art. 8.	Esclusione o recesso del SOCIO Cooperatore	3
Art. 9.	Clausola Arbitrale	4
Art. 10.	Norme di rinvio	4

Art. 1. Organo Competente

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera sulla approvazione del presente Regolamento Generale.

Le eventuali successive modifiche del Regolamento Generale sono proposte dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del numero complessivo degli aventi diritto di voto, e sono soggette alla delibera di approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 2. Domanda di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione richiesta scritta che dovrà contenere quanto previsto dall'Art. 5 dello Statuto Sociale, compilando l'apposita

modulistica.

Non potranno essere prese in esame richieste recanti dati incompleti e/o palesemente errati, salvo che per l'assenza della PEC dell'aspirante socio persona fisica. In tale circostanza il socio deve fornire il proprio indirizzo PEC entro la data di iscrizione al registro soci, in difetto ed a norma dell'Art. 5 lettera a) dello Statuto sociale la Cooperativa provvederà ad assegnargliene uno, addebitando i relativi costi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, sulla domanda di ammissione, comunicando l'esito all'aspirante socio, le modalità e formalità di assegnazione della PEC, qualora la stessa non risulti essere già stata comunicata dall'aspirante socio, nonché i termini di versamento della quota sottoscritta, qualora lo stesso non fosse ancora pervenuto.

Il socio ha l'obbligo di osservare lo Statuto sociale, il presente Regolamento e gli altri regolamenti approvati, le delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci.

Art. 3. Tipologie di SOCI

Ciascun socio, persona fisica o persona giuridica, può partecipare come socio:

- Cooperatore;
- Sovventore.

Un socio cooperatore può essere anche sovventore, come disposto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni approvati; ai soci spetta il diritto di opzione sulla sottoscrizione delle quote di sovvenzione salvo che non vi abbiano rinunciato nella relativa delibera di emissione.

Art. 4. Norme generali di comportamento dei soci

Con l'ammissione il socio si impegna al rispetto integrale delle norme statutarie e del presente regolamento del rapporto sociale.

La normativa contenuta nei regolamenti, una volta sottoposta all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, rappresenta un preciso ed imprescindibile riferimento per tutti i soci, i quali saranno tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le norme ivi contenute.

Art. 5. Partecipazione alla vita sociale

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri nell'ambito dei rispettivi regolamenti; ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.

Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci basate sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali. Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando il proprio dissenso in forma scritta, in modo costruttivo.

È fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione; sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della Cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi. Tutti i soci hanno il diritto ed il dovere di promuovere lo sviluppo e l'espansione della cooperativa, informando il Consiglio di Amministrazione di ogni atto in contrasto con gli interessi della Cooperativa.

Art. 6. Diritti Patrimoniali ed Amministrativi dei SOCI

Per quanto riguarda i diritti spettanti ai soci cooperatori, a norma di Statuto e di legge, spetta a ciascun

socio un singolo voto.

Per quanto riguarda i diritti spettanti ai soci sovventori i voti spettanti sono determinati, a norma di regolamento specifico di Statuto e di legge.

Ristorni: In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare, nei limiti di legge, l'erogazione di ristorni determinati secondo le disposizioni del regolamento della Comunità Energetica e dello Statuto.

Art. 7. Assemblee dei SOCI

L'assemblea dei soci può essere generale o per assemblee separate ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato tramite PEC, nei termini di legge. L'assemblea dei soci è presieduta per Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di questi, dalla persona votata dalla maggioranza dell'assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea.

L'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2538 ultimo comma c.c., può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione alla quale possono partecipare i soci, l'organo amministrativo, l'organo di controllo e chi ne ha diritto secondo la legge, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - o il Notaio, ove richiesto, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta; tuttavia, ciascun socio non può rappresentare in ciascuna assemblea più di altri nove soci.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun Socio Sovventore ha i voti spettanti secondo il relativo regolamento, eventualmente riproporzionato alla misura complessiva massima consentita di 1/3 dei voti complessivamente esprimibili in assemblea.

Art. 8. Esclusione o recesso del SOCIO Cooperatore

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione del socio, a norma di legge e di Statuto, se costui:

- I. ha perso i requisiti per partecipare alla Cooperativa, ad esempio per perdita dei requisiti di partecipazione alla Comunità Energetica;

- II. ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- III. si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa della Cooperativa;
- IV. ha arrecato in qualsiasi modo danno alla Cooperativa o svolge una qualsiasi attività concorrenziale nei confronti della Cooperativa diffonde notizie riservate, false e/o tendenziose o comunque dannose riguardanti la cooperativa;
- V. si renda responsabile di azioni contrarie agli interessi della Cooperativa, e non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque modo arrechino danni materiali alla Cooperativa.

La deliberazione di esclusione è comunicata al socio con PEC ed è immediatamente esecutiva. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma di legge e di Statuto, con particolare riferimento all'Art. 32 primo comma lett. b) del D.lgs. 199/2021, il recesso è ammesso "ad nutum".

Può inoltre recedere il socio:

- I. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- II. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata tramite PEC alla Cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, provvedere ai necessari adempimenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante PEC.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso del socio dovrà essere comunicato alla cooperativa con un congruo preavviso. Il recesso privo di congruo preavviso comporterà una penale a carico del socio, trattenuta dalla cooperativa, per il danno di immagine e la difficoltà di coordinamento causato alla cooperativa; l'entità dell'eventuale penale sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione in proporzione all'effettivo danno o disagio apportato alla cooperativa.

Art. 9. Clausola Arbitrale

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Torino, da un arbitro nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro unico deciderà secondo diritto.

Art. 10. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e non in contrasto con il presente regolamento valgono le norme di Statuto e di legge vigente al tempo della costituzione della Cooperativa e vigente al tempo di emissione o di aggiornamento del presente regolamento.

Il Regolamento Generale potrà essere integrato ed affiancato da regolamenti di ambito specifico dettaglianti le norme destinate a regolarne il funzionamento.

/

/

spazio bianco